

Fax 049/5387999  
Ufficio Anagrafe 049/5387016  
Ufficio Tecnico 049/5387001

Uffici Amministrativi 049/5387001  
C.F. 80012420289  
P. I.V.A. 01472800281

E-mail [settore.finanziario@comune.anguillaraveneta.pd.it](mailto:settore.finanziario@comune.anguillaraveneta.pd.it)



## Comune di Anguillara Veneta

Provincia di Padova  
35022 – Piazza A. De Gasperi, 7

**SETTORE FINANZIARIO**



### INFORMAZIONI UTILI

# I.M.U.

( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA )

Dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'I.C.I. e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (*gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati a IRPEF e addizionali solo se locati*).

E' stata anticipata, in via sperimentale, dalla *Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011*, dall'iniziale data di entrata in vigore prevista per il 2014.

Entrerà invece in vigore, in via definitiva, dal 1° gennaio 2015.

### In attesa della delibera comunale di approvazione delle aliquote e dell'approvazione del regolamento comunale IMU,

si sintetizzano di seguito le informazioni di base:

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA:**

Il possesso di immobili, quindi fabbricati, (compresa l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali) terreni e aree edificabili.

- Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **QUOTA SPETTANTE ALLO STATO**

**LA METÀ DEL GETTITO DELL'IMU (calcolata con l'aliquota dello 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, SARA' VERSATO ALLO STATO**, senza applicazione di riduzioni e detrazioni.

La quota di competenza dovrà essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell'IMU al Comune mediante l'utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo (non ancora definiti).

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ABOLITE:

Sono state abolite dalla Legge le seguenti precedenti agevolazioni ed esenzioni:

- L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si può considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
- L'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti (che quindi ritornano ad essere delle seconde case);
- La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità.
- Non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini italiani residenti all'estero.

## ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2012:

Il Comune deve ancora fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento

### • **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Detrazione di € 200,00 base, più € 50,00 (valida solo per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un importo massimo di € 400,00.

La detrazione si applica anche:

- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi A.L.E.R., al coniuge separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune.

Il Comune può decidere di applicare la detrazione anche all'abitazione degli anziani o disabili che risultano residenti in istituto di ricovero o sanitario, purché l'immobile non sia locato.

**GLI IMMOBILI "CONCESSI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI" NON SONO PIU' CONSIDERATI ASSIMILABILI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, pertanto non godono più dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni.**

## CALCOLO DELL'IMPOSTA:

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale aumentata del 5% (come per l'Ici), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- **x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7;**
- **x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;**
- **x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;**
- **x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5). Dal 01/01/2013 passerà a x 65;**
- **x 55 per i fabbricati della cat. C/1.**

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

Per ulteriori informazioni su agevolazioni, aliquote, scadenze e modalità di versamento si invita a consultare prossimamente il sito comunale, o rivolgersi all'Ufficio Tributi - Responsabile Rag. Geremia Quarantin - tel. 049/5387001